

N. R.G. 426/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. *Elena Fumagalli*, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. R.G. 426/17 promossa

da

LA SCALA TERESA

con l'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto come in atti;

RICORRENTE

contro

COMUNE DI CANEGRATE, in persona del Sindaco pro tempore,

RESISTENTE CONTUMACE

Data della discussione: 8/11/2017

Oggetto: diritti di segreteria.

All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso telematico del 6/3/2017 La Scala Teresa - nella qualità di Segretario Comunale appartenente alla fascia A, titolare della sede di segreteria convenzionata presso il Comune di Canegrate, comune capofila della convenzione con il Comune di Vanzago - ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare il diritto a percepire i diritti di segreteria maturati presso l'amministrazione di Canegrate e ammontanti a complessivi [REDACTED] oltre interessi dal dovuto al saldo.

Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di Canegrate nonostante la regolarità della notifica effettuata via PEC.

Disposti alcuni rinvii per verificare la correttezza dell'indirizzo sul quale è stata effettuata la notifica, all'udienza del 8/11/2017, esaurita la discussione orale, il Giudice ha definito il giudizio con la presente sentenza.





COMUNE DI AVERSA
C.A.P. 81012 - TEL. 081/8641111
PUBBLICAZIONE

Il Comune di Aversa, in esecuzione dell'art. 10, comma 1, lett. a) della Legge n. 438 del 2017, pubblica il presente avviso di bando per la concessione in locazione a canone fisso di un immobile sito in Aversa, in via ... n. ...

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Aversa, all'indirizzo ... e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo ...

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo ...

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo ...

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo ...

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo ...

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo ...

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo ...

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'indirizzo ...

* * * * *

Il ricorso proposto da La Scala Teresa è fondato e merita accoglimento.


La presente controversia - come quelle promosse da altri Segretari Comunali a fronte della medesima questione, molte delle quali già definite con sentenze di accoglimento del ricorso (una delle quali di questo stesso Tribunale di Busto Arsizio - cfr. sentenza n. 307/2016 alla quale si ritiene di conformarsi) è stata originata da quanto statuito dalla Corte dei Conti - sezione delle autonomie n. 21 del 4/6/2015 - la quale, intervenendo in materia di corresponsione dei diritti di rogito a favore dei Segretari Comunali dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, ha stabilito che *"... il diritto di rogito compete esclusivamente segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale"*.

Ritiene questo giudice di discostarsi da tale pronuncia e di aderire alle argomentazioni già esposte dalla giurisprudenza di merito. A tale proposito occorre richiamare quanto disposto dall'art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014 (rubricato *"Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del proventi annuale dei diritti di segreteria"*): *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Con detta disposizione il legislatore ha introdotto una deroga all'integrale devoluzione al Comune dei diritti di rogito, prevedendone l'attribuzione in misura comunque non superiore al quinto dello stipendio in godimento al segretario comunale rogante *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale"*.

La norma in esame è chiara nell'individuare, quali destinatari del provento di cui all'art. 30 L. n. 734/73, non solo i segretari comunali privi di qualifica dirigenziale (ossia quelli posti in fascia C), ma anche i segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.





Poiché nel caso di specie non è contestato che i Comuni ove opera la ricorrente sono privi, in organico, della figura dirigenziale, deve ritenersi che alla medesima spettano la corresponsione di una quota dei diritti di segreteria - entro il limite previsto dalla legge - sebbene la dottoressa La Scala sia inquadrata quale segretario comunale di fascia A.

La norma, infatti, dopo aver riconosciuto a tutti i segretari non dirigenti, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.

Come evidenziato dal Tribunale di Monza (v. Sentenza n. 46/2017) la *ratio* della norma è chiara: il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari di fascia C è, infatti, funzionale a sopperire ad una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie (ossia alle fasce A e C), è meno consistente; quanto agli altri segretari, il cui trattamento retributivo tabellare è equiparato a quello dirigenziale, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali e per i quali, quanto alla retribuzione di posizione, non può, pertanto, operare il meccanismo del c.d. galleggiamento con la dirigenza (l'art. 41, co. 5, del CCNL dei Segretari Comunali prevede, infatti, che l'indennità di posizione del segretario comunale non deve essere "*inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa*"; ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183; ne segue che nei comuni privi di dirigenti il trattamento retributivo del segretario comunale è solo parzialmente equipollente a quello dei dirigenti, essendo allo stesso equiparato quanto alla retribuzione tabellare e non invece quanto alla retribuzione di posizione).

L'applicazione del chiaro significato letterale della norma di legge (coerente con l'interpretazione delle finalità dalle stessa perseguite) conduce, dunque, all'accoglimento del ricorso (cfr. in questo senso anche la giurisprudenza di merito richiamata dalla ricorrente e sopravvenuta nelle more del giudizio: Trib. Milano 1539/2016, 2516/2016, Trib. Monza n. 46/2017 Trib. Busto Arsizio n. 307/2016, Trib. Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017 nonché, da ultimo, Corte d'Appello Brescia n. 272/2017, Tribunale Brescia n. 1226/2017, Tribunale Pordenone n. 77/2017, Tribunale Sassari n. 517/2017), con conseguente riconoscimento in favore della dottoressa La Scala Teresa dei diritti di segreteria oggetto di causa, quantificati in complessivi [redacted] come da determinazioni nn. [redacted] del [redacted] e conseguente condanna del Comune resistente a provvedere al pagamento della suddetta somma già accantonata, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.



Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale originato dalla pronuncia della Corte dei Conti e del comportamento tenuto dal Comune di Canegrate il quale, non costituendosi in giudizio, non ha resistito all'accoglimento della domanda, sussistono i motivi di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di La Scala Teresa, quale segretario di fascia A operante in Comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigente, alla corresponsione dei diritti di segreteria maturati in forza dei contratti rogati, con conseguente condanna del Comune di Canegrate al pagamento in suo favore della somma di [REDACTED] oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Busto Arsizio, 8/11/2017

Il Giudice del lavoro

Dott. Elena Fumagalli



Setlance a 438-2017 dupli # 003-152017
RIG a 4321217

